



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. 000379 del 23 NOV. 2016

Proposta n. 13704 del 20/09/2016

Oggetto:

Rilascio accreditamento istituzionale per ulteriori n. 14 posti dialisi per il presidio sanitario denominato "Cer.lab s.r.l. Dialisi", sito in Vicolo Tuscolano n. 28 - 00181 Roma, gestito dalla Società Cer.lab s.r.l. (P. IVA 01253611006), con sede legale in Piazza Vanvitelli n. 15 - 80129 Napoli.

Estensore

TESTONI TIZIANA

Responsabile del Procedimento

TESTONI TIZIANA

Il Dirigente d'Area

A. IACHINO

Il Direttore Regionale

V. PANELLA

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario

G. BISSONI

Decreto del Commissario *ad acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Rilascio accreditamento istituzionale per ulteriori n. 14 posti dialisi per il presidio sanitario denominato “Cer.lab s.r.l. Dialisi”, sito in Vicolo Tuscolano n. 28 – 00181 Roma, gestito dalla Società Cer.lab s.r.l. (P. IVA 01253611006), con sede legale in Piazza Vanvitelli n. 15 – 80129 Napoli.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l’art. 120 della Costituzione;
- l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d’atto dell’Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: “Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio” come modificato ed integrato dai Decreti del commissario *ad acta* nn. 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato *sub* commissario nell’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione di giunta regionale n. 723 del 14 dicembre 2015 di nomina del Dott. Vincenzo Panella Direttore della Direzione Salute e Politiche sociali;
- l’Atto di Organizzazione n. G07093 del 21/06/2016 di nomina del Dott. Achille Iachino Dirigente dell’Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti;

VISTI per quanto riguarda le norme generali in materia sanitaria:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
- il DPCM 29 novembre 2011 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- l’Intesa Stato-Regioni-Province Autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR, concernente il Patto per la salute per gli anni 2014 –2016;



VISTI per quanto riguarda la disciplina applicabile all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie:

- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla ricognizione degli erogatori e all'indicazione delle modalità di caricamento dei dati sulla piattaforma informatica;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 di riordino di tutti i provvedimenti di definizione dei requisiti minimi autorizzativi che si sono succeduti nel tempo;

VISTO il DCA n. U00409 del 26/11/2014, recante: *“Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato “Cer.lab s.r.l. Dialisi”, con sede operativa in Vicolo Tuscolano n. 28 – 00181 Roma, gestito dalla società “Cer.lab s.r.l.” (P. IVA 01253611006), con sede legale in Piazza Vanvitelli n. 15 – 80129 Napoli”, con il quale il presidio sanitario denominato “Cer.lab s.r.l. Dialisi”, sito in Vicolo Tuscolano n. 28 - 00181 Roma, ha ricevuto l'autorizzazione all'esercizio per l'attività di centro dialisi ambulatoriale per n. 24 pp.ll. di cui n. 2 pp.ll. riservati a pazienti Hbs-Ag positivi e l'accreditamento istituzionale per n. n. 10 pp.ll. di cui n. 2 pp.ll. riservati a pazienti Hbs-Ag positivi;*

VISTA la nota del legale rappresentante p.t. della Società “Cer.lab s.r.l.”, trasmessa via PEC all'Area Autorizzazione Accreditamento – Completamento adempimenti l. 12/2011 in data 27/03/2015, con la quale, facendo menzione di analoga istanza già presentata in data 24/12/2007, è stato richiesto il rilascio dell'accreditamento istituzionale per gli ulteriori n. 14 posti dialisi, già autorizzati e non accreditati con il DCA n. U00409 del 26/11/2014, relativo al presidio sanitario denominato “Cer.lab s.r.l. Dialisi”, sito in Vicolo Tuscolano n. 28 – 00181 Roma;

VISTA la sentenza del TAR Lazio, sezione terza-quater, n. 7949 del 11/07/2016, sul ricorso proposto dalla società Cerlab s.r.l. avverso il silenzio serbato dalla Regione Lazio sull'istanza, presentata in data 24/12/2007 e reiterata in data 27/03/2015, con la quale è stato richiesto il rilascio dell'accreditamento istituzionale per n. 14 posti dialisi, con la quale:

- si dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente alla nota della Direzione Salute e Politiche Sociali prot. reg. n. 351623 del 04/07/2016 interruttiva del silenzio-inadempimento;
- si afferma, tuttavia, nella motivazione che vi sono i presupposti per la configurabilità di un silenzio-inadempimento della Regione Lazio, il quale non ricorre solo perché il silenzio è interrotto dalla nota sopra citata, che, sia pure di natura interlocutoria, ha sicura valenza interruttiva;

VISTA la richiesta inoltrata dall'Area Autorizzazione e Accreditamento - Completamento adempimenti l. 12/2011, con nota prot. reg. n. 243987 del 10/05/2016, nei confronti dell'Area Programmazione Servizi Territoriali e delle Attività Distrettuali e dell'Integrazione Socio-Sanitaria e Umanizzazione di effettuazione della verifica di compatibilità con il fabbisogno regionale di presidi dialitici;

VISTA la nota a firma del Dirigente dell'Area Programmazione Servizi Territoriali e delle Attività

- di stabilire che il presente provvedimento sarà disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

L'accreditamento istituzionale si intende rilasciato secondo quanto stabilito dall'art. 8-quater, comma settimo, del D. Lgs. n. 502/1992, che recita: "*Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso*".

Si conferisce mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi novanta giorni, alla Asl competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati. L'eventuale esito negativo della verifica comporterà la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs n. 502/92 e, comunque, l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Si individua nella Asl competente per territorio l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti autorizzativi e di accreditamento e delle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

NICOLA ZINGARETTI

Roma, li 23 NOV. 2016